

Roma, 23 febbraio 2010

Circolare n. 33/2010

Oggetto: Tributi – Elenchi Intrastat – Approvazione dei modelli e dei tracciati informatici – Decreto Ministeriale 22.2.2010 – Determinazione Agenzia delle Dogane prot.n.22778/RU del 22.2.2010.

Sul sito Internet del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia è stato pubblicato il decreto ministeriale che fissa le modalità e i termini di presentazione dei modelli Intrastat, mentre sul sito dell'Agenzia delle Dogane è stata pubblicata la Determinazione del Direttore dell'Agenzia che approva i nuovi modelli con i relativi tracciati informatici.

Formalmente, dunque, gli operatori hanno ora a disposizione tutti gli elementi per redigere gli Intrastat, anche se permangono vari dubbi interpretativi sulle operazioni che rientrano o meno negli elenchi, nonché le difficoltà operative legate all'invio.

Com'è noto, sugli errori di compilazione l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n.5/2010 per chiarire che non saranno applicate sanzioni fino a maggio a condizione di presentare modelli integrativi entro il 20 luglio. Sulla tardiva presentazione degli elenchi, viceversa, nonostante l'affidamento delle Agenzie delle Dogane e delle Entrate, non ci sono ancora chiarimenti ufficiali.

Si fa presente che le modalità di presentazione e le scadenze sono quelle anticipate dalle Dogane con la nota del 19 febbraio. In particolare è stato confermato che fino al 30 aprile gli elenchi potranno essere presentati agli uffici doganali su dischetti (la scadenza è il 20 del mese successivo a quello di riferimento), mentre successivamente l'unica modalità di invio è quella telematica tramite il servizio dell'Agenzia delle Dogane. La scadenza dell'invio telematico, come già avveniva nel passato per gli elenchi relativi agli scambi intracomunitari di beni, è fissata al 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Si rammenta che per accedere all'invio telematico è necessario effettuare l'apposita abilitazione collegandosi al sito dell'Agenzia delle Dogane.

E' stato inoltre confermato che gli elenchi vanno presentati con cadenza mensile, ovvero trimestrale qualora il volume delle operazioni realizzate non sia superiore a 50 mila euro a trimestre facendo riferimento ai quattro trimestri precedenti (per il calcolo del limite vanno distinte le prestazioni rese da quelle acquistate). Qualora nel corso del trimestre venga superata la soglia dei 50 mila euro, dal mese successivo diventa obbligatoria la presentazione con cadenza mensile.

La presentazione degli elenchi può essere delegata a soggetti terzi, ferma restando la responsabilità dei soggetti obbligati. La delega deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.

Daniela Dringoli Responsabile di Area Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. <u>31/2010</u> Allegato uno D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

"Modalità e termini di presentazione dei modelli Intrastat"



Il Ministro dell'economia e delle finanze

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto:

Vista la direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;

Visto l'articolo 50, del decreto-legge 309 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, modificato da ultimo dal decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare all'Agenzia delle dogane elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e servizi effettuati con i soggetti passivi dell'IVA stabiliti negli altri Stati membri della Comunità europea e che rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità ed i termini di presentazione degli elenchi, tenendo conto delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica";

Visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra stati membri che abroga il Regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione;

Visto il regolamento (CE) n. 1915/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 per quanto riguarda la semplificazione delle registrazioni di quantità e coordinate in rapporto a particolari movimenti di merci;

Visto il regolamento (CE) n. 222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri;

Vista la nota prot. n. 191 del 19 gennaio 2010 contenenti le richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica;

DECRETA

Articolo 1 (Soggetti obbligati)

- 1. I soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto presentano i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:
- a) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
 - 1) cessioni intracomunitarie di beni comunitari;
 - prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
 - 1) acquisti intracomunitari di beni comunitari;
 - prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- 2. Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che effettuano operazioni nello svolgimento di attività non commerciali, presentano l'elenco riepilogativo di cui al comma 1, lettera b).
- 3. In ogni caso gli elenchi riepilogativi sono presentati dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione delle informazioni statistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dei relativi regolamenti di applicazione, ancorché i medesimi non costituiscano cessioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari, ovvero prestazioni di servizi imponibili nello Stato membro in cui è stabilito il committente.

Articolo 2 (Periodicità degli elenchi)

- 1. Ciascun elenco riepilogativo di cui all'articolo 1, comma 1, è presentato con riferimento:
 - a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
 - b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).
- 2. I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano gli elenchi riepilogativi trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a), nei trimestri già trascorsi.
- 3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per l'intero anno solare.
- 4. I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia indicata al comma 1, lettera a), presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi.
- 5. I soggetti che presentano l'elenco riepilogativo con periodicità trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare.
- 6. In deroga al comma 1, i soggetti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, di cui all'articolo 1, comma 3, presentano gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile.

Articolo 3 (Presentazione degli elenchi)

- 1. Gli elenchi riepilogativi sono presentati all'Agenzia delle dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
- 2. Fino al 30 aprile 2010 gli elenchi riepilogativi possono essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

3. Le modalità tecnico-operative per la presentazione degli elenchi sono specificate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 4 (Contenuto degli elenchi)

1. Gli elenchi riepilogativi si compongono di una parte contenente dati di natura fiscale e di una parte contenente dati di natura statistica.

Articolo 5 (Contenuto degli elenchi – Parte fiscale)

- 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, negli elenchi di cui all'articolo 1 sono riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2.
- 2. Sono riepilogati negli elenchi di cui all'articolo 1 le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari aventi ad oggetto beni comunitari, intendendosi per tali quelli originari degli Stati membri della Comunità europea e quelli provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità.
- 3. Gli acquisti intracomunitari di beni effettuati ai sensi dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993 e le successive cessioni intracomunitarie, di cui alla medesima disposizione, sono riepilogati negli elenchi in modo distinto dagli altri acquisti e dalle altre cessioni.
- 4. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 1, comma 1, non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente.
- 5. In caso di variazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate.

Articolo 6 (Contenuto degli elenchi – parte statistica)

- 1. soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile ai sensi dell'articolo 2, esclusi quelli che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 2, comma 3, indicano i dati di natura statistica nella parte statistica degli elenchi stessi.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 che effettuano servizi di lavorazione riepilogano anche i dati statistici relativi alle spedizioni ed agli arrivi dei relativi beni.
- 3. Nella parte statistica degli elenchi sono riepilogati anche i dati statistici relativi agli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, di cui all'articolo 1, comma 3.
- 4. I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore ad euro 20.000.000 indicano i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto nella parte statistica degli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie e, rispettivamente, agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1) e di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1).
- 5. In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, e previa autorizzazione da richiedere all'Istituto nazionale di statistica, gli operatori possono fruire delle semplificazioni ivi previste per:
 - a) le transazioni di valore inferiore ad euro 200;
 - b) per gli impianti industriali di valore superiore ad euro 3.000.000.

Articolo 7 (Disposizioni abrogative)

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, sono abrogati i seguenti provvedimenti:
- decreto del Ministro delle finanze 21 Ottobre 1992;
- decreto del Direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette 4 febbraio 1998;
- decreto del Direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette 27 Ottobre 2000;
 - decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali 12 dicembre 2002;
 - decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali 15 aprile 2004:
 - decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali 3 agosto 2005;
 - decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali 20 dicembre 2006.

Articolo 8 (Efficacia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 2 FEB. 2010

Il Ministro





Prot. n. 22778/RU

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica

VISTA la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

VISTA la direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica alla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;

VISTO il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n.1901/200 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione;

VISTO il regolamento (CE) n. 222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri;

VISTO il regolamento (UE) n. 91/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, per quanto riguarda l'elenco delle merci escluse dalle statistiche, la trasmissione delle informazioni da parte dell'amministrazione fiscale e la valutazione della qualità;

VISTO il regolamento (UE) n. 96/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, per

quanto riguarda le soglie di semplificazione, gli scambi secondo le caratteristiche delle imprese, le merci e i movimenti particolari e i codici relativi alla natura della transazione;

VISTO l'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, da ultimo modificato dall'art.2, lett. h), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare in via telematica all'Agenzia delle dogane elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e di servizi effettuati con i soggetti IVA stabiliti nei territori degli altri Stati membri della Comunità europea;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2010 che stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6 del citato articolo 50;

VISTO il comma 6-ter dell'articolo 50 del suddetto decreto-legge 30 agosto 1993, n.331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, per l'approvazione dei modelli degli elenchi di cui al precedente comma 6 del medesimo articolo 50, nonché delle relative istruzioni applicative, delle caratteristiche tecniche per la loro trasmissione, delle procedure e dei termini per l'invio dei dati all'Istituto Nazionale di Statistica;

Vista la nota prot. n. 2010/27408 del 17 febbraio 2010, contenente le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate;

Vista la nota prot. n. 862 del 16 febbraio 2010, contenente le indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale di Statistica;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1

(Modelli degli elenchi)

Sono approvati gli uniti modelli per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprendere negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'art. 2, primo comma, lett. h), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18:

- a) Modello INTRA-1, relativo al frontespizio dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi registrati nel periodo (allegato I);
- b) Modello INTRA-1 *bis*, relativo alla sezione 1 dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni registrate nel periodo (allegato II);
- c) Modello INTRA-1 *ter*, relativo alla sezione 2 dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni registrate nel periodo (allegato III);
- d) Modello INTRA-1 *quater*, relativo alla sezione 3 dell'elenco riepilogativo dei servizi resi registrati nel periodo (allegato IV);
- e) Modello INTRA-1 *quinquies*, relativo alla sezione 4 dell'elenco riepilogativo dei servizi resi registrati nel periodo (allegato V);

- f) Modello INTRA-2, relativo al frontespizio dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti registrati nel periodo (allegato VI);
- g) Modello INTRA-2 *bis*, relativo alla sezione 1 dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel periodo (allegato VII);
- h) Modello INTRA-2 *ter*, relativo alla sezione 2 dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel periodo (allegato VIII);
- i) Modello INTRA-2 *quater*, relativo alla sezione 3 dell'elenco riepilogativo dei servizi ricevuti registrati nel periodo (allegato IX);
- j) Modello INTRA-2 *quinquies*, relativo alla sezione 4 dell'elenco riepilogativo dei servizi ricevuti registrati nel periodo (allegato X).

Le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli sono riportate nell'allegato XI.

Articolo 2

(Soggetti delegati)

I soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, individuati dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010, possono delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi medesimi, ferma restando la loro responsabilità in materia.

La delega è conferita dal soggetto obbligato in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo.

Articolo 3

(Modalità tecniche ed operative per la presentazione degli elenchi)

Gli elenchi riepilogativi predisposti in formato elettronico secondo le specifiche tecniche e i tracciati record contenuti nell'allegato XII devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane per via telematica attraverso l'utilizzo del Servizio Telematico Doganale. A tal fine i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi devono richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale -E.D.I. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale sono disponibili sul dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo sito http://www.agenziadogane.gov.it

Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate sarà comunicata la data a partire dalla quale sarà consentito presentare gli elenchi riepilogativi per via telematica anche attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, secondo i dettagli tecnici che saranno forniti sul sito web http://telematici.agenziaentrate.gov.it

Secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010, fino al 30 aprile 2010, gli elenchi riepilogativi possono essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti. In tal caso gli

elenchi riepilogativi dovranno essere predisposti in formato elettronico secondo le specifiche tecniche e i tracciati record contenuti nell'allegato XIII e accompagnati dagli stampati INTRA-1 e/o INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal soggetto delegato. I frontespizi possono essere altresì redatti su carta bianca non specificamente predisposta purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nei modelli di cui all'articolo 1.

Articolo 4

(Fornitura dei dati all'ISTAT)

I dati degli elenchi riepilogativi relativi allo scambio di beni sono forniti in formato elettronico dall'Agenzia delle dogane all'Istituto Nazionale di statistica, secondo modalità tecniche concordate, entro il giorno successivo a quello previsto per la presentazione telematica degli elenchi stessi.

Articolo 5

(Disposizioni transitorie e finali)

Le disposizioni della presente determinazione si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 2010.

Per la presentazione degli elenchi riepilogativi riferiti a periodi anteriori al 1° gennaio 2010 continuano ad essere utilizzati i modelli approvati con decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette 27 ottobre 2000, e successive modifiche ed integrazioni, nonché relative istruzioni.

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell'art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Roma, 22 febbraio 2010

F.to IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

F.to IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE



ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

PERIODICITA	A' ELENCO												
PERIODO DI RIFERIMENTO		ANNO 20 ANNO 20 DELLE SEZIONI 1 e/o 3 SONO DA RII SEE DEL TRIMESTRE 1° E 2° M		. (Barrare la ca TRIMESTRE	isella): TRIMESTRE C	OMPLETO	NUMERO DI RIFERIMENTO						
SOGGETTO	ORRUGATO												
PARTITA IVA	<u> </u>												
	CA VERSO DA PERSO E/RAGIONE SOCIALE		NO	ME									
BARRARE LA CASELLA NEL CASO NON SIANO STATI PRESENTATI IN PRECEDENZA ELENCHI RIEPOLOGATIVI (Modd. INTRA-1 od INTRA-2) BARRARE LA CASELLA IN CASO DI CESSAZIONE DI ATTIVITA' OVVERO DI VARIAZIONE DELLA PARTITA IVA SOGGETTO DELEGATO													
PARTITA IVA		NE/RAGIONE SOCIALE											
DATI RIASSU	JNTIVI DELL'ELI	ENCO											
B SEZIONE E N 1	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO	B E N	SEZIONE 2	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONT	TARE COMPLESSIVO IN EURO						
S E SEZIONE P S SEZIONE P S S SEZIONE P S S S S S S S S S S S S S S S S S S	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO	S E R V I Z	SEZIONE .	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONT	TARE COMPLESSIVO IN EURO						
DATA			FIF	RMA									
		SPAZIO RISERY	VATO A	ALL'UFFICI	0								
	DATA DI PRESI	ENTAZIONE			PROTOCO	LLO							

Mod. INTRA-1 Bis



TOTALE

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGISTRATE NEL PERIODO

PERIODO MESE	TRIMESTRE	ANNO 2	20	PARTITA IVA				

Р		ACQUIRENTE										
R O G R.	STATO	CODICE IVA	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE DEST.	PROV. ORIG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Mod. INTRA-1 Ter




RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

SEZIONE 2. RETTIFICHE ALLE CESSIONI DI BENI RELATIVE A PERIODI PRECEDENTI

			 	_						
PERIODO	MESE	TRIMESTRE	anno 20	PARTITA IVA						

P R	PE	RIODO DI RIFERIN	MENTO				RETTIFICH	E		
0 G		T011 456T05	44440		ACQUIRENTE	arana.	AMMONTARE DELLE	NATURA	NOMENCLATUIRA	VALORE STATISTICO
R.	MESE	TRIMESTRE	ANNO	STATO	CODICE IVA	SEGNO	OPERAZIONI IN EURO	TRANS.	COMBINATA	IN EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1								
		1								
		-								
-		+								
		+								
					TOTALE					






RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

SEZIONE 3. SERVIZI RESI REGISTRATI NEL PERIODO

		20	D A DTITA 1\/A					П	\neg	
PERIODO MESE	TRIMESTRE	ANNO ZU	PARTITA IVA			Ш	Ш	ш		

P R O		ACQUIRENTE	AMMONTARE DELLE	RIFERIMEN	ITO FATTURA	CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI	MODALITA'	PAESE DI
G R.	STATO	CODICE IVA	OPERAZIONI IN EURO	NUMERO	DATA	- CODICE SERVIZIO	EROGAZIONE	DI INCASSO	PAGAMENTO
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	•	TOTALE							





RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

SEZIONE 4. RETTIFICHE AI SERVIZI RESI INDICATI IN SEZIONI 3 DI PERIODI PRECEDENTI

		ANNO 20		—	П	1			\mathbf{T}
PERIODO MESE	TRIMESTRE	ANNO ZU	PARTITA IVA					_	

P R O		SEZIONE 3	DA RETTIFICARE		ACC	QUIRENTE	AMMONTARE DELLE	RIFERIMEN	ITO FATTURA	CODICE	MODALITA'	MODALITA'	PAESE DI
G R.	SEZIONE DOGANALE	ANNO	PROTOCOLLO DICHIARAZIONE	PROGR. SEZ. 3	STATO	CODICE IVA	OPERAZIONI IN EURO	NUMERO	DATA	SERVIZIO	DI EROGAZIONE	DI INCASSO	PAGAMENTO
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
						TOTALE							

Mod. INTRA-2



ELENCO RIEPILOGATIVO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI

PERIODICITA	A' ELENCO												
PERIODO DI RIFERIMENTO		ANNO 20 ANNO 20 DELLE SEZIONI 1 e/o 3 SONO DA RII SEE DEL TRIMESTRE 1° E 2° M		. (Barrare la ca TRIMESTRE	isella): TRIMESTRE C	OMPLETO	NUMERO DI RIFERIMENTO						
SOGGETTO	ORRUGATO												
PARTITA IVA	<u> </u>												
	CA VERSO DA PERSO E/RAGIONE SOCIALE		NO	ME									
BARRARE LA CASELLA NEL CASO NON SIANO STATI PRESENTATI IN PRECEDENZA ELENCHI RIEPOLOGATIVI (Modd. INTRA-1 od INTRA-2) BARRARE LA CASELLA IN CASO DI CESSAZIONE DI ATTIVITA' OVVERO DI VARIAZIONE DELLA PARTITA IVA SOGGETTO DELEGATO													
PARTITA IVA		NE/RAGIONE SOCIALE											
DATI RIASSU	JNTIVI DELL'ELI	ENCO											
B SEZIONE E N 1	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO	B E N	SEZIONE 2	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONT	TARE COMPLESSIVO IN EURO						
S E SEZIONE P S SEZIONE P S S SEZIONE P S S S S S S S S S S S S S S S S S S	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO	S E R V I Z	SEZIONE .	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONT	TARE COMPLESSIVO IN EURO						
DATA			FIF	RMA									
		SPAZIO RISERY	VATO A	ALL'UFFICI	0								
	DATA DI PRESI	ENTAZIONE			PROTOCO	LLO							





TOTALE

RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI

SEZIONE 1. ACQUISTI DI BENI REGISTRATI NEL PERIODO

				_	 _	 _	 	
PERIODO MESE	TRIMESTRE	anno 20	PARTITA IVA					

P R O	F	ORNITORE	AMMONTARE DELLE	AMMONTARE DELLE	NATURA	NOMENCLATURA	MASSA	UNITA'	VALORE STATISTICO	COND.	MODO	PAESE	PAESE	PROV.
G R.	STATO	CODICE IVA	OPERAZIONI IN EURO	OPERAZIONI IN VALUTA	TRANS.	COMBINATA	NETTA	SUPPLEMENTARE	IN EURO	CONS.	TRASP.	PROV.	ORIGINE	DEST.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Mod. INTRA-2 Ter




RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI

SEZIONE 2. RETTIFICHE AGLI ACQUISTI DI BENI RELATIVE A PERIODI PRECEDENTI

PERIODO MESE	TRIMESTRE	AN	NNO 20	PARTITA IVA			

P R	PEF	RIODO DI RIFERII	MENTO				RET	TIFICHE			
O G	MESE	TRIMESTRE	ANNO		FORNITORE	SEGNO	AMMONTARE DELLE	AMMONTARE DELLE	NATURA	NOMENCLATURA	VALORE STATISTICO
R.				STATO	CODICE IVA		OPERAZIONI IN EURO	OPERAZIONI IN VALUTA	TRANS.	COMBINATA	IN EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					TOTALE						






RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI

SEZIONE 3. SERVIZI RICEVUTI REGISTRATI NEL PERIODO

DEDIODO MESS	TO MARCEDE		ANNO 20	PARTITA IVA					П		П	
PERIODO MESE	TRIMESTRE	ш	ANNO ZU	PARTITATVA		ш				الل	ш	

P R O		FORNITORE	AMMONTARE DELLE	AMMONTARE DELLE	RIFERIMENTO) FATTURA	- CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI	MODALITA'	PAESE DI
G R.	STATO	CODICE IVA	OPERAZIONI IN EURO	OPERAZIONI IN VALUTA	NUMERO	DATA	- CODICE SERVIZIO	EROGAZIONE	DI INCASSO	PAGAMENTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TOTALE								





RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI

SEZIONE 4. RETTIFICHE AI SERVIZI RICEVUTI INDICATI IN SEZIONI 3 DI PERIODI PRECEDENTI

			<u>.</u>					
PERIODO MESE	TRIMESTRE	ANNO 20	PARTITA IVA					
			_					

P R O		SEZIONE 3	DA RETTIFICARE		FO	PRNITORE	AMMONTARE DELLE AMMONTARE DELLE RIFERIMENTO FATT		O FATTURA	CODICE	MODALITA'	MODALITA'	PAESE DI		
G R.	SEZIONE DOGANALE	ANNO	PROTOCOLLO DICHIARAZIONE	PROGR. SEZ. 3	STATO	CODICE IVA	OPERAZIONI IN EURO	OPERAZIONI IN VALUTA	NUMERO DATA		SERVIZIO	DI EROGAZIONE	DI INCASSO	PAGAMENTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		_													
						TOTALE									

ISTRUZIONI PER L'USO E LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RESI E RICEVUTI

Titolo I

AVVERTENZE GENERALI

- 1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti sono composti ciascuno da:
 - un frontespizio (rif.: mod. INTRA-1 o mod. INTRA-2), contenente i dati generali e riassuntivi dell'elenco
 esclusivamente per la presentazione in dogana. Il frontespizio non deve presentare cancellature né
 alterazioni. Eventuali modifiche devono essere apportate interlineando le indicazioni errate e
 aggiungendo, se è il caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata
 dall'autore ed espressamente convalidata dall'ufficio doganale ricevente il quale, se lo ritiene opportuno,
 può esigere la presentazione di un nuovo frontespizio;
 - un record relativo al frontespizio (rif.: mod. INTRA-1 o mod. INTRA-2), contenente i dati generali e riassuntivi dell'elenco;

e almeno uno dei seguenti elementi:

- uno o più record relativi a dettagli di sezione 1 (rif.: mod. INTRA-1 bis o mod. INTRA-2 bis);
- uno o più record relativi a dettagli di sezione 2 (rif.: mod. INTRA-1 ter o mod. INTRA-2 ter);
- uno o più record relativi a dettagli di sezione 3 (rif.: mod. INTRA-1 quater o mod. INTRA-2 quater);
- uno o più record relativi a dettagli di sezione 4 (rif.: mod. INTRA-1 quinquies o mod. INTRA-2 quinquies).
- 2. Negli elenchi riepilogativi di cui all'art. 1 della presente determinazione vanno riepilogate ai soli fini statistici nelle sezioni 1 e 2 anche le operazioni commerciali relative allo scambio di energia elettrica e di gas e quelle relative alle lavorazioni. Dal 2010 sono incluse nelle statistiche sugli scambi intracomunitari anche le merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate e le vendite di mezzi di trasporto nuovi a cittadini privati di altri Stati membri.
- 3. Sono invece escluse anche dalla rilevazione statistica nelle sezioni relative ai beni le operazioni commerciali aventi come oggetto le seguenti merci:
 - a) Oro detto monetario.
 - b) Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi pagamenti per servizi quali l'affrancatura, le imposte o i canoni;
 - c) Merci destinate a un uso temporaneo o restituite dopo tale uso (ad esempio locazioni, mutui, leasing operativi), purché siano rispettate le sequenti condizioni:
 - non e' prevista ne' è stata effettuata alcuna lavorazione,
 - la durata prevista dell'uso temporaneo non stata o non sarà superiore a 24 mesi,
 - la cessione o l'acquisto non sono da dichiarare come una cessione o un acquisto ai fini dell'IVA.
 - d) Merci che circolano tra:
 - uno Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri Stati membri, e
 - lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri Stati membri o di organizzazioni internazionali.

Le zone franche territoriali comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio del paese d'origine;

- e) Beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;
- f) Software scaricato di Internet:
- g) Beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, purchè siano movimentati unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni o servizi, ad esempio:
 - materiale pubblicitario
 - campioni commerciali

- h) Beni destinati ad essere riparati e restituiti in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati e i pezzi difettosi sostituiti. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione e' semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.
- i) Mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al momento del lancio.
- 4. Con effetto dai dati di gennaio 2010, gli articoli 17, 20, 21 e 22 del Regolamento della Commissione 1982/2004 relativi alla movimentazione di alcuni particolari beni sono stati modificati dal Regolamento della Commissione 96/2010. In particolare si definisce il concetto di "proprietà economica" come i diritti di un soggetto passivo d'imposta di reclamare i vantaggi collegati all'utilizzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo spaziale nell'ambito di un'attività economica mediante l'accettazione dei rischi associati. Conseguentemente vanno inclusi nelle statistiche relative agli scambi intracomunitari i seguenti movimenti:
 - 1. Scambi tra Stati membri di navi e aeromobili, comprendenti le cessioni e gli acquisti seguenti:
 - a. il trasferimento della proprietà economica di una nave o di un aeromobile da un soggetto passivo d'imposta residente in un altro Stato membro a un soggetto passivo d'imposta residente nello Stato membro dichiarante. Tale transazione è trattata come un acquisto:
 - b. il trasferimento della proprietà economica di una nave o di un aeromobile di un soggetto passivo d'imposta residente nello Stato membro dichiarante a un soggetto passivo d'imposta residente in un altro Stato membro. Tale transazione è trattata come una cessione. Quando la nave o l'aeromobile sono nuovi, la cessione è registrata nello Stato membro di costruzione;
 - c. le cessioni e gli acquisti di navi o di aeromobili prima o a seguito di lavorazione per conto terzi. Per queste operazioni si applicano le seguenti disposizioni specifiche:
 - d. il valore statistico è l'importo totale che sarebbe fatturato esclusi i costi di trasporto e di assicurazione in caso di vendita o di acquisto dell'intera nave o aeromobile;
 - e. lo Stato membro associato è:
 - i. lo Stato membro nel quale il soggetto passivo d'imposta che trasferisce la proprietà economica della nave o dell'aeromobile è residente, all'acquisto, o il soggetto passivo d'imposta al quale è trasferita la proprietà economica della nave o dell'aeromobile, in cessione, per i movimenti di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - ii. lo Stato membro di costruzione, all'acquisto, nel caso di navi o aeromobili nuovi;
 - iii. lo Stato membro nel quale il soggetto passivo d'imposta che esercita la proprietà economica della nave o dell'aeromobile è residente, in acquisto, o lo Stato membro che effettua la trasformazione per conto terzi, in cessione, per i movimenti di cui alla precedente lettera c);
 - 2. Scambi di Merci fornite o provenienti da impianti in alto mare, comprendenti:
 - a. un acquisto, quando le merci sono consegnate:
 - i. da un altro Stato membro a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro dichiarante gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino,
 - ii. da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale un altro Stato membro gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marittimo allo Stato membro dichiarante,
 - iii. da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale un altro Stato membro gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro ricevente gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino;
 - b. una cessione, quando le merci sono consegnate:
 - i. a un altro Stato membro da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro dichiarante gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino.
 - ii. a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale un altro Stato membro gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo e del sottosuolo marino dallo Stato membro dichiarante,

iii. a un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale un altro Stato membro gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino da un impianto in alto mare stabilito in una zona nella quale lo Stato membro di cessione gode di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino.

Per le merci fornite a impianti in alto mare si usano i seguenti codici:

- 9931 24 00: merci indicate ai capitoli 1 a 24 della NC,
- 9931 27 00: merci indicate al capitolo 27 della NC,
- 9931 99 00; merci classificate altrove.

Per queste merci, eccettuate quelle di cui al capitolo 27 della NC, la trasmissione dei dati sulla quantità è facoltativa ed è possibile utilizzare il codice semplificato dello Stato membro associato "QV".

- 3. Scambi sui prodotti del mare che comprendono i seguenti acquisti e cessioni:
 - a. lo sbarco di prodotti del mare nei porti dello Stato membro dichiarante oppure il loro passaggio a bordo di navi appartenenti allo Stato membro dichiarante da navi appartenenti a un altro Stato membro. Tali transazioni sono trattate come acquisti;
 - b. lo sbarco di prodotti del mare in porti di un altro Stato membro da navi appartenenti allo Stato membro dichiarante oppure il loro passaggio a bordo di navi appartenenti a un altro Stato membro da navi appartenenti allo Stato membro dichiarante. Tali transazioni sono trattate come cessioni.

All'acquisto, lo Stato membro associato è lo Stato membro in cui è residente il soggetto passivo d'imposta che esercita la proprietà economica della nave che trasporta la cattura e, alla cessione, un altro Stato membro nel quale i prodotti del mare sono sbarcati o nel quale è residente il soggetto passivo d'imposta che esercita la proprietà economica della nave che acquista tali prodotti.

- 4. Informazioni sul lancio di un veicolo spaziale la cui proprietà economica è stata oggetto di un trasferimento tra due soggetti passivi d'imposta stabiliti in differenti Stati membri. Questo è registrato:
 - a. come cessione nello Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito;
 - b. come acquisto nello Stato membro in cui è residente il nuovo proprietario.

Per queste operazioni si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

- a. il dato sul valore statistico è definito come il valore del veicolo spaziale, escluse le spese di trasporto e di assicurazione;
- b. il dato relativo allo Stato membro associato è lo Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito, in acquisto, e lo Stato membro nel quale è residente il nuovo proprietario, in cessione.

Titolo II

ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Frontespizio (Mod. INTRA-1)

Nel primo riquadro vanno indicati il periodo di riferimento (mensile o trimestrale) con l'indicazione del mese (da 1 a 12) o del trimestre (da 1 a 4) di riferimento, l'anno di riferimento.

Nel caso di periodicità trimestrale, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010, occorre indicare se le operazioni riepilogate nelle sezione 1 e/o 3 sono da riferirsi al:

- 1° mese del trimestre (è il caso in cui si sta presentando solo il primo mese del trimestre, cioè si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel primo mese del trimestre);
- 1° e 2° mese del trimestre (è il caso in cui si sta presentando solo il primo e il secondo mese del trimestre, cioè si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel secondo mese del trimestre);

 trimestre completo: (è il caso in cui non si è superato il valore soglia di presentazione trimestrale oppure si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel terzo mese del trimestre).

Il numero di riferimento da attribuire all'elenco deve seguire una numerazione progressiva per ogni soggetto che lo presenta (soggetto obbligato o soggetto delegato) in modo da poter essere univocamente individuato. La numerazione è unica nel corso degli anni indipendentemente dal tipo di elenco e dalla modalità di presentazione.

Nel riquadro del soggetto obbligato va indicato il numero di partita IVA e:

- nel caso di persona fisica, il cognome e il nome del soggetto;
- nel caso di soggetto diverso da persona fisica, la denominazione/ragione sociale.

Inoltre vanno barrate:

- la casella 1, dai soggetti che presentano per la prima volta gli elenchi riepilogativi;
- la casella 2, dai soggetti che, nel periodo cui si riferisce l'elenco, hanno cessato la propria attività o hanno variato il numero di partita IVA.

Se il soggetto obbligato si avvale di un soggetto diverso per la presentazione degli elenchi, secondo quanto disposto dall'art 2 della presente determinazione, nel riquadro relativo al soggetto delegato va indicato il numero di partita IVA dello stesso, nonché il suo cognome e nome o la sua denominazione/ragione sociale.

Nel riquadro relativo ai dati riassuntivi dell'elenco vanno indicati il numero complessivo delle righe di dettaglio e l'ammontare complessivo in euro delle operazioni per ciascuna sezione (1, 2, 3 e 4).

La compilazione del frontespizio per la presentazione in dogana è completata con la data e la firma del dichiarante.

Sezione 1

Cessioni di beni registrate nel periodo (Mod. INTRA-1 bis)

Note generali.

- 1. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono fornire:
 - a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;
 - b) le colonne da 1 a 6, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali (la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la compilazione della colonna 6 è facoltativa):
 - c) le colonne 1 e da 5 a 13, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.
- 2. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono fornire soltanto le colonne da 1 a 6 (la colonna 5 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è da ritenere facoltativo; la compilazione della colonna 6 è facoltativa);
- 3. In ciascuna riga di dettaglio sono riepilogate, sommando gli elementi quantitativi e di valore richiesti, le cessioni di beni che presentano le stesse caratteristiche e cioè:
 - nel caso di righe dettaglio compilate sia ai fini fiscali che statistici: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se fornito), modo di trasporto (se fornito), valore statistico (se fornito), paese di destinazione e provincia di origine;
 - nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della transazione (se fornito), nomenclatura combinata (se fornito);

- nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini statistici: natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se fornito), modo di trasporto (se fornito), valore statistico (se fornito), paese di destinazione e provincia di origine.
- 4. Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" e "VALORE STATISTICO IN EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore. Nel solo caso di importi inferiori a 0,5 euro l'importo da indicare dovrà essere sempre pari a 1 euro.
- 5. Le quantità da indicare nelle colonne "MASSA NETTA" e "UNITA' SUPPLEMENTARI" sono arrotondate all'unità. Nel solo caso di quantità di "MASSA NETTA" inferiori a 1 Kg si dovrà indicare 1.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 1.

Stato (col. 2).

Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (V. tabella A).

Codice IVA (col. 3).

Indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

Ammontare delle operazioni in euro (col. 4).

Indicare l'ammontare delle cessioni di beni, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Natura della transazione (col. 5).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B), tenendo presente che:

- nel caso di operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente-cedente, la compilazione del rigo è limitata alle sole informazioni di interesse fiscale e la natura transazione deve essere indicata attraverso il relativo codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella B:
- in tutti gli altri casi va sempre utilizzato il codice numerico riportato nella prima colonna della tabella B.

Si ha un'operazione triangolare comunitaria quando un soggetto A, residente nello Stato membro 1, riceve un ordine da un soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire ad un soggetto C, residente nello Stato membro 3. Il soggetto A (fornitore) fattura le merci al soggetto B (acquirente-cedente) il quale, a sua volta, fattura le merci al soggetto C (acquirente finale).

Nomenclatura combinata (col. 6).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

I soggetti che si avvalgono della semplificazione prevista dall'articolo 6, comma 5, lettera a) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010, possono utilizzare negli elenchi riepilogativi con periodicità mensile il codice unico 99500000.

Massa netta (col. 7).

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Per le sottovoci della nomenclatura combinata che prevedono anche l'unità supplementare, la colonna va compilata esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010.

Unità supplementari (col. 8).

Se ricorre il caso, indicare la quantità della merce espressa nell'unità di misura supplementare prevista dalla nomenclatura combinata della tariffa doganale.

Valore statistico in euro (col. 9).

La colonna va compilata:

- a) dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010;
- b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non è stata compilata la colonna 4.

I soggetti di cui alla lettera a) debbono indicare, in euro, il valore statistico delle merci secondo la definizione contenuta nell'allegato al regolamento (CE) n. 638/2004, punto 3, valore delle merci, lettera b).

Tale valore è stabilito sulla base dell'ammontare delle cessioni di beni determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di vendita. Esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di uscita dall'Italia (valore franco confine italiano).

I soggetti di cui alla lettera b), nell'ipotesi in essa prevista, debbono indicare, in euro, il valore delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 8, del regolamento (CE) n. 1982/2004.

Tale valore corrisponde all'importo fatturato, IVA esclusa, o, in mancanza di esso, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto.

Per le merci spedite a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione), il valore statistico è stabilito sulla base dell'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse.

Condizioni di consegna (col. 10).

Indicare il codice che individua il gruppo nel quale le condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate, secondo lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (V. tabella D, terza colonna).

La colonna va compilata dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010.

Modo di trasporto (col. 11).

Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l'uscita delle merci dall'Italia (V. tabella C). La colonna va compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010.

Paese di destinazione (col. 12).

Indicare il codice ISO del Paese membro di destinazione delle merci (V. tabella A).

Provincia di origine (col. 13).

Indicare la sigla automobilistica della provincia di origine/produzione delle merci. Se la provincia di origine/produzione non è nota, indicare la sigla automobilistica della provincia di spedizione delle merci.

Sezione 2

Rettifiche alle cessioni di beni relative a periodi precedenti (Mod. INTRA-1 ter)

Note generali

- 1. Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche alle sezioni 1 di elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni sostanziali non già rilevati dagli uffici doganali o dagli altri organi dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento.
- 2. In caso di rettifica del numero di identificazione dell'acquirente (Stato e codice IVA), ovvero della nomenclatura combinata, ovvero della natura della transazione occorre compilare due distinte righe dettaglio:

- la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza riportando in tutte le colonne i dati già comunicati ed indicando il segno "-" nella colonna 7;
- la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno "+" nella colonna 7.
- 3. In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico, è invece sufficiente indicare le variazioni in aumento od in diminuzione degli importi, dopo aver riportato il numero di identificazione (Stato e codice IVA) e, nel caso di rettifiche di elenchi mensili, il codice della nomenclatura combinata e la natura della transazione.
- 4. Le rettifiche dovute a variazioni dell'ammontare delle operazioni, sia in aumento che in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni, possono essere indicate globalmente per ciascun acquirente e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state incluse negli elenchi riepilogativi.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 2.

Mese di riferimento (col. 2).

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo mensile, indicare il relativo mese di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Trimestre di riferimento (col. 3).

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo trimestrale, indicare il relativo trimestre di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Anno (col. 4).

Indicare l'anno di riferimento del riepilogo da rettificare.

Stato (col. 5).

Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (V. tabella A).

Codice IVA (col. 6).

Indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

Segno (col. 7).

Indicare il segno "+" o il segno "-" nel caso di variazione contabile, rispettivamente, in aumento o in diminuzione.

Ammontare delle operazioni in euro (col. 8).

Indicare la variazione, in euro, dell'ammontare delle cessioni di beni comunicato in precedenza.

Natura della transazione (col. 9).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B).

Nomenclatura combinata (col. 10).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

I soggetti che si avvalgono della semplificazione prevista dall'articolo 6, comma 5, lettera a) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010, possono utilizzare negli elenchi riepilogativi con periodicità mensile il codice unico 99500000.

Valore statistico in euro (col. 11).

Indicare la variazione, in euro, del valore statistico delle merci comunicato in precedenza.

Sezione 3

Servizi resi registrati nel periodo (Mod. INTRA-1 quater)

Note generali.

- 1. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare tutte le colonne
- 2. Gli importi da indicare nella colonna "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore. Nel solo caso di importi inferiori a 0,5 euro l'importo da indicare dovrà essere sempre pari a 1 euro.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 3.

Stato (col. 2).

Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (V. tabella A).

Codice IVA (col. 3).

Indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

Ammontare delle operazioni in euro (col. 4).

Indicare l'ammontare dei servizi resi, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Numero fattura (col. 5).

Indicare il numero della fattura relativa al servizio reso.

Data fattura (col. 6).

Indicare la data della fattura relativa al servizio reso.

Codice servizio (col. 7).

Indicare il codice del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA 2008 (classificazione dei prodotti associati alle attività). (Vedere tabella CPA 2008 pubblicata su www.agenziadogane.gov.it settore Intrastat)

Modalità di erogazione (col. 8).

Indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione.

Indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese.

Modalità di incasso (col. 9).

- a) Indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario.
- b) Indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario.
- c) Indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b).

Paese di pagamento (col. 10).

Indicare il Codice ISO del Paese in cui viene effettuato il pagamento del servizio reso.

Sezione 4

Rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di periodi precedenti (Mod. INTRA-1 quinquies)

Note generali

- 1. Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche (modifiche e/o cancellazioni) alle sezioni 3 di elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori e/o correzioni non già rilevati dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento.
- 2. In caso di modifica di una qualsiasi informazione di una riga dettaglio dichiarata in precedenza nella sezione 3 occorre:
 - · indicare nelle colonne da 2 a 5 gli estremi che identificano la riga dettaglio da modificare dichiarata in precedenza;
 - indicare nelle colonne da 6 a 14 tutti i dati comprensivi delle modifiche.
- 3. In caso di cancellazione di una riga dettaglio dichiarata in precedenza nella sezione 3 occorre:
 - indicare nelle colonne da 2 a 5 gli estremi che identificano la riga dettaglio da cancellare dichiarata in precedenza;
 - non compilare le colonne da 6 a 14.
- 4. Qualora, invece, sia necessario integrare in una precedente dichiarazione prestazioni di servizio rese si dovrà compilare un'apposita dichiarazione indicando tale/i operazione/i nella sezione 3

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 4.

Sezione doganale (col. 2).

Indicare il codice dell'ufficio doganale al quale è stato presentato l'elenco da rettificare.

Anno (col. 3).

Indicare l'anno riportato nella data del protocollo dell'elenco da rettificare.

Protocollo dichiarazione (col. 4).

Indicare il numero di protocollo senza il carattere di controllo (CIN) dell'elenco da rettificare.

Prog. Sez. 3 (col. 5).

Indicare il numero progressivo della riga dettaglio della sezione 3 da rettificare.

Stato (col. 6).

In caso di modifica indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (V. tabella A).

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Codice IVA (col. 7).

In caso di modifica indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Ammontare delle operazioni in euro (col. 8).

In caso di modifica indicare l'ammontare dei servizi resi, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Numero fattura (col. 9).

In caso di modifica indicare il numero della fattura relativa al servizio reso.

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Data fattura (col. 10).

In caso di modifica indicare la data della fattura relativa al servizio reso.

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Codice servizio (col. 11).

In caso di modifica indicare il codice del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA 2008 (classificazione dei prodotti associati alle attività). (Vedere tabella CPA 2008 pubblicata su www.agenziadogane.gov.it settore Intrastat).

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Modalità di erogazione (col. 12).

In caso di modifica indicare:

- a) il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione;
- b) il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese.

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Modalità di incasso (col. 13).

In caso di modifica:

- a) indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario.
- b) indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario.
- c) indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b).

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Paese di pagamento (col. 14).

In caso di modifica indicare il codice ISO del Paese nel quale viene effettuato il pagamento del servizio reso. In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Titolo III

ELENCHI RIEPILOGATIVI DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RICEVUTI

Frontespizio (Mod. INTRA-2)

Nel primo riquadro vanno indicati il periodo di riferimento (mensile o trimestrale) con l'indicazione del mese (da 1 a 12) o del trimestre (da 1 a 4) di riferimento, l'anno di riferimento.

Nel caso di periodicità trimestrale, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010, occorre indicare se le operazioni riepilogate nelle sezione 1 e/o 3 sono da riferirsi al:

- 1° mese del trimestre (è il caso in cui si sta presentando solo il primo mese del trimestre, cioè si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel primo mese del trimestre);
- 1° e 2° mese del trimestre (è il caso in cui si sta presentando solo il primo e il secondo mese del trimestre, cioè si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel secondo mese del trimestre):
- trimestre completo: (è il caso in cui non si è superato il valore soglia di presentazione trimestrale oppure si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel terzo mese del trimestre).

Il numero di riferimento da attribuire all'elenco deve seguire una numerazione progressiva per ogni soggetto che lo presenta (soggetto obbligato o soggetto delegato) in modo da poter essere univocamente individuato. La numerazione è unica nel corso degli anni indipendentemente dal tipo di elenco e dalla modalità di presentazione.

Nel riquadro del soggetto obbligato va indicato il numero di partita IVA e:

- nel caso di persona fisica, il cognome e il nome del soggetto;
- nel caso di soggetto diverso da persona fisica, la denominazione/ragione sociale.

Inoltre vanno barrate:

- la casella 1, dai soggetti che presentano per la prima volta gli elenchi riepilogativi;
- la casella 2, dai soggetti che, nel periodo cui si riferisce l'elenco, hanno cessato la propria attività o hanno variato il numero di partita IVA.

Se il soggetto obbligato si avvale di un soggetto diverso per la presentazione degli elenchi, secondo quanto disposto dall'art 2 della presente determinazione, nel riquadro relativo al soggetto delegato va indicato il numero di partita IVA dello stesso, nonché il suo cognome e nome o la sua denominazione/ragione sociale.

Nel riquadro relativo ai dati riassuntivi dell'elenco vanno indicato il numero complessivo delle righe di dettaglio e l'ammontare complessivo in euro delle operazioni per ciascuna sezione (1, 2, 3 e 4).

La compilazione del frontespizio per la presentazione in dogana è completata con la data e la firma del dichiarante.

Sezione 1

Acquisti di beni registrati nel periodo (Mod. INTRA-2 bis)

Note generali.

- 1. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono fornire:
 - a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;
 - b) le colonne da 1 a 7, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali (la colonna 6 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la compilazione della colonna 7 è facoltativa):
 - c) le colonne 1 e da 6 a 15, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.
- 2. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono fornire soltanto le colonne da 1 a 7 (la colonna 6 è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la compilazione della colonna 7 è facoltativa).
- 3. In ciascuna riga di dettaglio sono riepilogate, sommando gli elementi quantitativi e di valore richiesti, gli acquisti di beni che presentano le stesse caratteristiche e cioè:
 - nel caso di righe dettaglio compilate sia ai fini fiscali che statistici: codice di identificazione IVA del fornitore, natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se fornito), modo di trasporto (se fornito), valore statistico (se fornito), paese di provenienza, paese di origine e provincia di destinazione;
 - nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA del fornitore, natura della transazione (se fornito) e nomenclatura combinata (se fornito);
 - nel caso di righe dettaglio compilate solo ai fini statistici: natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se fornito), modo di trasporto (se fornito), valore statistico (se fornito), paese di provenienza, paese di origine e provincia di destinazione.

- 4. Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" e "VALORE STATISTICO IN EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore. Nel solo caso di importi inferiori a 0,5 euro l'importo da indicare dovrà essere sempre pari a 1 euro.
- 5. Gli importi da indicare nella colonna "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA" sono arrotondati all'unità. Nel caso di importi inferiori a 1 si dovrà indicare 1.
- 6. Le quantità da indicare nelle colonne "MASSA NETTA" e "UNITA' SUPPLEMENTARI" sono arrotondate all'unità. Nel solo caso di quantità di "MASSA NETTA" inferiori a 1 Kg si dovrà essere indicare 1.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 1.

Stato (col. 2).

Indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (V. tabella A).

Codice IVA (col. 3).

Indicare il codice di identificazione IVA del fornitore.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

Ammontare delle operazioni in euro (col. 4).

Indicare l'ammontare degli acquisti di beni, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o da pagare in Italia non vanno comprese in detto ammontare.

Ammontare delle operazioni in valuta (col. 5).

Indicare l'ammontare degli acquisti di beni, espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore.

La colonna non va compilata se lo Stato membro del fornitore rientra fra quelli che hanno adottato l'euro.

Natura della transazione (col. 6).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B), tenendo presente che:

- nel caso di operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente-cedente, la compilazione del rigo è limitata alle sole informazioni di interesse fiscale e la natura della transazione deve essere indicata dal codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella B.
- in tutti gli altri casi va sempre utilizzato il codice numerico riportato nella prima colonna della tabella B.

Si ha un'operazione triangolare comunitaria quando un soggetto A, residente nello Stato membro 1, riceve un ordine da un soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire ad un soggetto C, residente nello Stato membro 3. Il soggetto A (fornitore) fattura le merci al soggetto B (acquirente-cedente) il quale, a sua volta, fattura le merci al soggetto C (acquirente finale).

Nomenclatura combinata (col. 7).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

I soggetti che si avvalgono della semplificazione prevista dall'articolo 6, comma 5, lettera a) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010, possono utilizzare negli elenchi riepilogativi con periodicità mensile il codice unico 99500000.

Massa netta (col. 8).

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Per le sottovoci della nomenclatura combinata che prevedono anche l'unità supplementare, la colonna va compilata esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010.

Unità supplementari (col. 9).

Se ricorre il caso, indicare la quantità della merce espressa nell'unità di misura supplementare prevista dalla nomenclatura combinata della tariffa doganale.

Valore statistico in euro (col. 10).

La colonna va compilata:

- a) dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010;
- b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non è stata compilata la colonna 4.

I soggetti di cui alla lettera a) debbono indicare, in euro, il valore statistico delle merci secondo la definizione contenuta nell'allegato al regolamento (CE) n. 638/2004, punto 3, valore delle merci, lettera b).

Tale valore è stabilito sulla base dell'ammontare degli acquisti di beni determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto. Esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di entrata in Italia (valore franco confine italiano). Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o da pagare in Italia non vanno incluse nel valore delle merci ai fini statistici.

I soggetti di cui alla lettera b), nell'ipotesi in essa prevista, debbono indicare, in euro, il valore delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 8, del regolamento (CE) n. 1982/2004.

Tale valore corrisponde all'importo fatturato, IVA esclusa, o, in mancanza di esso, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto.

Per le merci arrivate a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione), il valore da indicare corrisponde all'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto delle stesse.

Condizioni di consegna (col. 11).

Indicare il codice che individua il gruppo nel quale le condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate, secondo lo standard adottato congiuntamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (V. tabella D, terza colonna).

La colonna va compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010.

Modo di trasporto (col. 12).

Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l'introduzione delle merci in Italia (V. tabella C).

La colonna va compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010.

Paese di provenienza (col. 13).

Indicare il codice ISO del Paese membro dal quale le merci sono state spedite (V. tabella A).

Qualora le merci, prima di entrare in Italia, abbiano fatto sosta in uno o più Stati membri per operazioni non inerenti al trasporto, indicare il codice dello Stato membro in cui si è verificata l'ultima sosta.

Paese di origine (col. 14).

Indicare il codice ISO del Paese di origine delle merci. I codici da utilizzare sono riportati nella tariffa doganale d'uso integrata.

Provincia di destinazione (col. 15).

Indicare la sigla automobilistica della provincia in cui le merci sono destinate al consumo o alla commercializzazione ovvero assoggettate ad operazioni di perfezionamento.

Sezione 2

Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti (Mod. INTRA-2 ter)

Note generali

- 1. Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche alle sezioni 1 di elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni sostanziali non già rilevati dagli uffici doganali o dagli altri organi dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento.
- 2. In caso di rettifica del numero di identificazione del fornitore (Stato e codice IVA), ovvero della nomenclatura combinata, ovvero della natura della transazione occorre compilare due distinte righe dettaglio:
 - la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza riportando in tutte le colonne i dati già comunicati ed indicando il segno "-" nella colonna 7;
 - la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno "+" nella colonna 7.
- 3. In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni in euro o dell'ammontare delle operazioni in valuta o del valore statistico, è invece sufficiente indicare le variazioni in aumento od in diminuzione degli importi, dopo aver riportato il numero di identificazione (Stato e codice IVA) e, nel caso di rettifiche di elenchi mensili, il codice della nomenclatura combinata e la natura della transazione.
- 4. Le rettifiche dovute a variazioni dell'ammontare delle operazioni, sia in aumento che in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni, possono essere indicate globalmente per ciascun fornitore e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state incluse negli elenchi riepilogativi.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 2.

Mese di riferimento (col. 2).

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo mensile, indicare il relativo mese di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Trimestre di riferimento (col. 3).

Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo trimestrale, indicare il relativo trimestre di riferimento; indicare zero negli altri casi.

Anno (col. 4).

Indicare l'anno di riferimento del riepilogo da rettificare.

Stato (col. 5)

Indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (V. tabella A).

Codice IVA (col. 6).

Indicare il codice di identificazione IVA del fornitore.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

Segno (col. 7).

Indicare il segno "+" o il segno "-" nel caso di variazione contabile, rispettivamente, in aumento o in diminuzione.

Ammontare delle operazioni in euro (col. 8).

Indicare la variazione, in euro, dell'ammontare degli acquisti di beni comunicato in precedenza.

Ammontare delle operazioni in valuta (col. 9).

Indicare, nella valuta dello Stato membro del fornitore, la variazione dell'ammontare degli acquisti di beni comunicato in precedenza.

Natura della transazione (col. 10).

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B).

Nomenclatura combinata (col. 11).

Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.

I soggetti che si avvalgono della semplificazione prevista dall'articolo 6, comma 5, lettera a) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010, possono utilizzare negli elenchi riepilogativi con periodicità mensile il codice unico 99500000.

Valore statistico in euro (col. 12).

Indicare la variazione, in euro, del valore statistico delle merci comunicato in precedenza.

Sezione 3

Servizi ricevuti registrati nel periodo (Mod. INTRA-2 quater)

Note generali.

- 1. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile e/o trimestrale devono compilare tutte le colonne.
- 2. Gli importi da indicare nella colonna "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore. Nel solo caso di importi inferiori a 0,5 euro l'importo da indicare dovrà essere sempre pari a 1 euro.
- 3. Gli importi da indicare nella colonna "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA" sono arrotondati all'unità. Nel solo caso di "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA" inferiori a 1 si dovrà indicare 1.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 3.

Stato (col. 2).

Indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (V. tabella A).

Codice IVA (col. 3).

Indicare il codice di identificazione IVA del fornitore.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

Ammontare delle operazioni in euro (col. 4).

Indicare l'ammontare dei servizi ricevuti, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Ammontare delle operazioni in valuta (col. 5).

Indicare l'ammontare dei servizi ricevuti espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore.

La colonna non va compilata se lo Stato membro del fornitore rientra fra quelli che hanno adottato l'euro.

Numero fattura (col. 6).

Indicare il numero della fattura relativa al servizio ricevuto.

Data fattura (col. 7).

Indicare la data della fattura relativa al servizio ricevuto.

Codice servizio (col. 8).

Indicare il codice del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA 2008 (classificazione dei prodotti associati alle attività). (Vedere tabella CPA 2008 pubblicata su www.agenziadogane.gov.it settore Intrastat)

Modalità di erogazione (col. 9).

Indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio ricevuto venga erogato in un'unica soluzione.

Indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio ricevuto venga erogato a più riprese.

Modalità di incasso (col. 10).

- a) Indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio ricevuto venga pagato mediante bonifico bancario.
- b) Indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio ricevuto venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario.
- c) Indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio ricevuto venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b).

Paese di pagamento (col. 11).

Indicare il codice ISO del Paese nel quale viene effettuato il pagamento del servizio ricevuto.

Sezione 4

Rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi precedenti (Mod. INTRA-2 quinquies)

Note generali

- 1. Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche (modifiche e/o cancellazioni) alle sezioni 3 di elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori o correzioni non già rilevati dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento.
- 2. In caso di modifica di una qualsiasi informazione di una riga dettaglio dichiarata in precedenza nella sezione 3 occorre:
 - indicare nelle colonne da 2 a 5 gli estremi che identificano la riga dettaglio da modificare dichiarata in precedenza;
 - indicare nelle colonne da 6 a 15 tutti i dati comprensivi delle modifiche.
- 3. In caso di cancellazione di una riga dettaglio dichiarata in precedenza nella sezione 3 occorre:
 - indicare nelle colonne da 2 a 5 gli estremi che identificano la riga dettaglio da cancellare dichiarata in precedenza;
 - non compilare le colonne da 6 a 15.
- 4. Qualora, invece, sia necessario integrare in una precedente dichiarazione prestazioni di servizio ricevute si dovrà compilare una apposita dichiarazione indicando tale/i operazione/i nella sezione 3.

Numero progressivo (col. 1).

Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 4.

Sezione doganale (col. 2).

Indicare il codice dell'ufficio doganale al quale è stato presentato l'elenco da rettificare.

Anno (col. 3).

Indicare l'anno riportato nella data del protocollo dell'elenco da rettificare.

Protocollo dichiarazione (col. 4).

Indicare il numero di protocollo senza il carattere di controllo (CIN) dell'elenco da rettificare.

Prog. Sez. 3 (col. 5).

Indicare il numero progressivo della riga dettaglio della sezione 3 da rettificare.

Stato (col. 6).

In caso di modifica indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (V. tabella A).

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Codice IVA (col. 7).

In caso di modifica indicare il codice di identificazione IVA del fornitore.

Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V. tabella A).

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Ammontare delle operazioni in euro (col. 8).

In caso di modifica indicare l'ammontare dei servizi ricevuti, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Ammontare delle operazioni in valuta (col. 9).

In caso di modifica indicare l'ammontare dei servizi ricevuti espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore. La colonna non va compilata se lo Stato membro del fornitore rientra fra quelli che hanno adottato l'euro.

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Numero fattura (col. 10).

In caso di modifica indicare il numero della fattura relativa al servizio ricevuto.

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Data fattura (col. 11).

In caso di modifica indicare la data della fattura relativa al servizio ricevuto.

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Codice servizio (col. 12).

In caso di modifica indicare il codice del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA 2008 (classificazione dei prodotti associati alle attività). (Vedere tabella CPA 2008 pubblicata su www.agenziadogane.gov.it settore Intrastat)

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Modalità di erogazione (col. 13).

In caso di modifica indicare:

- a) il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio ricevuto venga erogato in un'unica soluzione;
- b) il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio ricevuto venga erogato a più riprese.

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Modalità di incasso (col. 14).

In caso di modifica:

a) indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio ricevuto venga pagato mediante bonifico bancario.

- b) indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio ricevuto venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario.
- c) indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio ricevuto venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b).

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Paese di pagamento (col. 15).

In caso di modifica indicare il codice ISO del Paese nel quale viene effettuato il pagamento del servizio ricevuto. In caso di cancellazione non compilare la colonna.

Tabella A

PAESI MEMBRI DELLA UE

CODICE ISO	STATO MEMBRO	N. CARATTERI CODICE IVA
AT	AUSTRIA	9
BE	BELGIO	10
BG	BULGARIA	9 ovvero 10
CY	CIPRO	9
DK	DANIMARCA	8
EE	ESTONIA	9
FI	FINLANDIA	8
FR	FRANCIA	11
DE	GERMANIA	9
GB	GRAN BRETAGNA	5 ovvero 9 ovvero 12
EL	GRECIA	9
IE	IRLANDA	8
IT	ITALIA	11
LV	LETTONIA	11
LT	LITUANIA	9 ovvero 12
LU	LUSSEMBURGO	8
MT	MALTA	8
NL	OLANDA	12
PL	POLONIA	10
PT	PORTOGALLO	9
CZ	REPUBBLICA CECA	8 ovvero 9 ovvero 10
SK	REPUBBLICA SLOVACCA	10
RO	ROMANIA	da 2 a 10
SI	SLOVENIA	8
ES	SPAGNA	9
SE	SVEZIA	12
HU	UNGHERIA	8

Tabella B

NATURA DELLA TRANSAZIONE

CODICE NUMERICO	DESCRIZIONE	CODICE ALFABETICO
1	Acquisto o vendita (compreso il baratto)	Α
2	Restituzione o sostituzione di merci	В
3	Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità europea, altri aiuti pubblici di carattere generale, altri aiuti (privati, organizzazioni non governative)	С
4	Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi	D
5	Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi	E
6	Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (noleggio e leasing operativi)	F
7	Operazioni nel quadro di progetti di difesa comune o di altri programmi di protezione intergovernativi comuni	G
8	Fornitura di materiale e attrezzature per lavori nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile, per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale sarà emessa una fattura per l'intero contratto	Н
9	Altre transazioni	I

Tabella C

MODO DI TRASPORTO

CODICE	DESCRIZIONE
1	Trasporto marittimo
2	Trasporto ferroviario
3	Trasporto stradale
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali
7	Installazioni fisse di trasporto
8	Trasporto per vie d'acqua
9	Propulsione propria

Tabella D

CONDIZIONI DI CONSEGNA

CODICE INCOTERMS	DESCRIZIONE	CODICE GRUPPO
EXW	Franco fabbrica	E
FCA	Franco vettore	
FAS	Franco lungo bordo	F
FOB	Franco a bordo	
CFR	Costo e nolo	
CIF	Costo, assicurazione, nolo	С
CPT	Trasporto pagato fino a	C
CIP	Trasporto e assicurazione pagati fino a	
DAF	Reso frontiera	
DES	Reso ex ship	
DEQ	Reso banchina	D
DDU	Reso non sdoganato	
DDP	Reso sdoganato (non va usato negli elenchi Intra)	

SPECIFICHE TECNICHE E TRACCIATI RECORD DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RESI E RICEVUTI (PRESENTAZIONE TELEMATICA ATTRAVERSO IL SERVIZIO TELEMATICO DOGANALE)

- Il flusso contenente i dati degli elenchi riepilogativi deve essere registrato con il nome <codiceUA><data>.l<nn> dove:
 - <codiceUA> = codice identificativo dell'utente abilitato (4 caratteri alfanumerici che identificano il soggetto obbligato o il soggetto delegato autorizzato alla trasmissione telematica; tale codice è indicato nell'autorizzazione al Servizio Telematico Doganale)
 - <data> = data di trasmissione del flusso (4 caratteri nel formato MMGG);
 - I = elenco Intra
 - <nn> = progressivo di invio dell'ambito dello stesso giorno (2 caratteri alfanumerici).
- 2. Il flusso, prima di essere trasmesso per via telematica, deve essere firmato digitalmente secondo le regole contenute nelle istruzioni pubblicate nel sito dell'Agenzia delle Dogane http://www.agenziadogane.gov.it nella sezione Servizio Telematico Doganale EDI. Il nome del flusso firmato avrà un ulteriore suffisso "p7m" e quindi il nome del flusso firmato da trasmettere avrà il formato <codiceUA><data>.l<nn>.<p7m>
- 3. Ciascun flusso può contenere i dati di più elenchi riepilogativi sia degli acquisti che delle cessioni di beni che dei servizi resi e ricevuti, anche relativi a più soggetti obbligati.
- 4. L'organizzazione del flusso è di tipo sequenziale (line sequential) con record a lunghezza variabile terminanti con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (valori esadecimali 0D e 0A).
- 5. Deve essere utilizzato il codice ASCII standard.
- 6. Un flusso è costituito logicamente da un record di testa, secondo il tracciato contenuto nella sezione Servizio Telematico Doganale EDI del sito dell'Agenzia delle Dogane http://www.agenziadogane.gov.it, e una sequenza di uno o più elenchi riepilogativi.
- 7. I dati di ciascun elenco vanno registrati in più tipi record nel seguente ordine:
 - un record contenente i dati del frontespizio dell'elenco;
 - un record per ciascuna riga dettaglio di sezione 1 (se presente);
 - un record per ciascuna riga dettaglio di sezione 2 (se presente);
 - un record per ciascuna riga dettaglio di sezione 3 (se presente);
 - un record per ciascuna riga dettaglio di sezione 4 (se presente).

Deve essere sempre presente il record frontespizio e almeno una delle quattro sezioni.

- 8. I record contenenti le informazioni delle righe dettaglio delle sezioni 1, 2, 3 e 4 si differenziano come contenuto e lunghezza a seconda che l'elenco si riferisca alle cessioni oppure agli acquisti di beni ovvero ai servizi resi o ricevuti anche in relazione alle diverse periodicità di presentazione (mensile o trimestrale).
- 9. Per quanto riguarda il contenuto dei campi si fa riferimento alle istruzioni per la compilazione degli elenchi riepilogativi (Allegato XI), con le seguenti precisazioni:
 - i dati alfanumerici (rappresentati con "X") vanno allineati a sinistra, riempiendo il campo, ove occorra, di spazi non significativi a destra;
 - i dati numerici (rappresentati con "9") vanno allineati a destra, riempiendo il campo, ove occorra, di zeri non significativi a sinistra.

I campi alfanumerici non compilati vanno riempiti con tanti spazi quanti previsti dalla lunghezza degli stessi. I campi numerici non compilati vanno riempiti con tanti zeri quanti previsti dalla lunghezza degli stessi

Struttura degli elenchi riepilogativi

I record che contengono i dati del frontespizio o le righe di dettaglio delle sezioni 1, 2, 3 e 4 hanno la seguente struttura:

Parte fissa	Dati del tipo record "0" -
	frontespizio
Parte fissa	Dati del tipo record "1" –
	riga della sezione 1
Parte fissa	Dati del tipo record "2" -
	riga della sezione 2
Parte fissa	Dati del tipo record "3" –
	riga della sezione 3
Parte fissa	Dati del tipo record "4" –
	riga della sezione 4

Il tracciato record della parte fissa è il seguente:

Parte fissa			
Prog.	Posizione	Contenuto del campo	Rappresentazione
1	1	Campo fisso: "EUROX" Vengono accettati anche i record con "EUROA" per gli elenchi intra contenenti i soli dati di sezione 1 e/o 2	X(5)
2	6	Partita IVA del presentatore (soggetto obbligato o soggetto delegato)	9(11)
3	17	Numero di riferimento dell'elenco	9(6)
4	23	Tipo record: 0 = frontespizio 1 = righe dettaglio sezione 1 2 = righe dettaglio sezione 2 3 = righe dettaglio sezione 3 4 = righe dettaglio sezione 4	9(1)
5	24	Numero progressivo di riga dettaglio all'interno delle sezioni 1, 2, 3 e 4, viene impostato a zero solo nel record frontespizio	9(5)
6	29	Dati relativi ai singoli tipi record	

Struttura dei dati relativi al singolo tipo record

I dati devono essere registrati, a partire dalla posizione 29 di ciascun record.

Vengono di seguito riportate le descrizioni dettagliate dei seguenti tipo record raggruppati secondo i modelli pubblicati in allegato alla presente direttoriale:

Modelli INTRA 1 e INTRA 2

1. record frontespizio per elenchi INTRASTAT (contenente dettagli di sezione 1 e/o sezione 2 e/o sezione 3 e/o sezione 4)

Modello INTRA 1 bis

- 2. record dettaglio della sezione 1 relativo al riepilogo delle cessioni di beni mensile
- record dettaglio della sezione 1 relativa al riepilogo delle cessioni di beni trimestrale Modello INTRA 1 ter
- 4. record dettaglio della sezione 2 di rettifica a precedenti riepiloghi delle cessioni di beni mensili
- 5. record dettaglio della sezione 2 di rettifica a precedenti riepiloghi delle cessioni di beni trimestrali **Modello INTRA 1 quater**
- 6. record dettaglio della sezione 3 relativo al riepilogo dei servizi resi **Modello INTRA 1 quinquies**
- 7. record dettaglio della sezione 4 di rettifica a precedenti riepiloghi dei servizi resi **Modello INTRA 2 bis**
- 8. record dettaglio della sezione 1 relativo al riepilogo degli acquisti di beni mensile
- record dettaglio della sezione 1 relativa al riepilogo degli acquisti di beni trimestrale Modello INTRA 2 ter
- 10. record dettaglio della sezione 2 di rettifica a precedenti riepiloghi degli acquisti di beni mensili
- 11. record dettaglio della sezione 2 di rettifica a precedenti riepiloghi degli acquisti di beni trimestrali **Modello INTRA 2 quater**
- 12. record dettaglio della sezione 3 relativo al riepilogo dei servizi ricevuti Modello INTRA 2 quinquies
- 13. record dettaglio della sezione 4 di rettifica a precedenti riepiloghi dei servizi ricevuti

1. Descrizione del record frontespizio per elenchi INTRASTAT (contenente dettagli di sezione 1 e/o sezione 2 e/o sezione 3 e/o sezione 4).

Prog.	Posizione	Contenuto del campo	Rappresentazione
6	29	Tipo riepilogo: A = acquisti e/o servizi ricevuti C = cessioni e/o servizi resi	X(1)
7	30	Anno	9(2)
8	32	Periodicità: M = mensile - T = trimestrale	X(1)
9	33	Periodo Per periodicità (campo 8) = "M" i valori ammessi sono : da 01 a 12 Per periodicità (campo 8) = "T" i valori ammessi sono : da 01 a 04	9(2)
10	35	Partita IVA del soggetto obbligato	9(11)
11	46	Contenuto degli elenchi Valori ammessi • 0 = le operazioni sono riferite al mensile o trimestre completo • 8 = cambio di periodicità - le operazioni riepilogate nell'elenco trimestrale sono riferite solo al primo mese • 9 = cambio di periodicità - le operazioni riepilogate nell'elenco trimestrale sono riferite al primo e al secondo mese Casi particolari riferiti al soggetto obbligato • 7 = Primo elenco presentato • 8 = Cessazione di attività o variazione	9(1)
12	47	della partita IVA • 9 = Primo elenco presentato da un soggetto che, nel periodo di riferimento ha, contestualmente, cessato l'attività oppure ha variato la propria partita IVA • 0 = nessuno dei casi sopra riportati	9(1)
13	48	Partita IVA del soggetto delegato	9(11)
14	59	Numero di righe dettaglio della sezione 1	9(5)
15	64	Ammontare complessivo delle operazioni riportate nella sezione 1 (in euro)	9(13)
16	77	Numero di righe dettaglio della sezione 2	9(5)
17	82	Ammontare complessivo delle operazioni riportate nella sezione 2 (in euro) (Vedi nota)	X(13)
18	95	Numero di righe dettaglio della sezione 3	9(5)
19	100	Ammontare complessivo delle operazioni riportate nella sezione 3 (in euro)	9(13)
20	113	Numero di righe dettaglio della sezione 4	9(5)
21	118	Ammontare complessivo delle operazioni riportate nella sezione 4 (in euro)	9(13)

E' possibile creare un record frontespizio per elenchi INTRASTAT contenenti solo cessioni e/o acquisti di beni contenenti quindi solo dettagli di sezione 1 e/o sezione 2 compilando solo i campi fino a 17.

Nota : il campo 17 può assumere valore negativo, in tale evenienza nell'ultimo byte della stringa il numero viene sostituito da un valore secondo la seguente tabella:

Cifra	Valore
0	р
1	q
2	r
2 3 4	S
	t
5	u
6	٧
7	W
8	Х
9	у

Esempio: se l'importo da inserire è 91234 euro, in positivo, il valore da indicare è "0000000091234" mentre in negativo è "000000009123t".

2. Descrizione del record dettaglio della sezione 1 relativo al riepilogo delle cessioni di beni mensile

Prog.	Posizione	Contenuto del campo	Rappresentazione
6	29	Codice dello Stato membro dell'acquirente	X(2)
7	31	Codice IVA dell'acquirente	X(12)
8	43	Ammontare delle operazioni in euro	9(13)
9	56	Codice della natura della transazione	X(1)
10	57	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)
11	65	Massa netta in chilogrammi	9(10)
12	75	Unità supplementari	9(10)
13	85	Valore statistico in euro	9(13)
14	98	Codice delle condizioni di consegna	X(1)
15	99	Codice del modo di trasporto	9(1)
16	100	Codice del paese di destinazione	X(2)
17	102	Codice della provincia di origine della merce	X(2)

3. Descrizione del record dettaglio della sezione 1 relativo al riepilogo delle cessioni di beni trimestrale

Prog.	Posizione	Contenuto del campo	Rappresentazione
6	29	Codice dello Stato membro dell'acquirente	X(2)
7	31	Codice IVA dell'acquirente	X(12)
8	43	Ammontare delle operazioni in euro	9(13)
9	56	Codice della natura della transazione	X(1)
		(obbligatorio in caso di operazione triangolare)	
10	57	Codice della nomenclatura combinata della	9(8)
		merce (opzionale)	

4. Descrizione del record dettaglio della sezione 2 di rettifica a precedenti riepiloghi delle cessioni di beni mensili

Prog.	Posizione	Contenuto del campo	Rappresentazione
6	29	Mese di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
7	31	Trimestre di riferimento del riepilogo da rettificare	9(1)
8	32	Anno di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
9	34	Codice dello Stato membro dell'acquirente	X(2)
10	36	Codice IVA dell'acquirente	X(12)
11	48	Segno da attribuire alle variazioni da apportare ("+"/"-")	X(1)
12	49	Ammontare delle operazioni in euro	9(13)
13	62	Codice della natura della transazione	X(1)
14	63	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)
15	71	Valore statistico in euro	9(13)

5. Descrizione del record dettaglio della sezione 2 di rettifica a precedenti riepiloghi delle cessioni di beni trimestrali

Prog.	Posizione	Contenuto del campo	Rappresentazione
6	29	Mese di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
7	31	Trimestre di riferimento del riepilogo da rettificare	9(1)
8	32	Anno di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
9	34	Codice dello Stato membro dell'acquirente	X(2)
10	36	Codice IVA dell'acquirente	X(12)
11	48	Segno da attribuire alle variazioni da apportare ("+"/"-")	X(1)
12	49	Ammontare delle operazioni in euro	9(13)
13	62	Codice della natura della transazione	X(1)
14	63	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)

6. Descrizione del record dettaglio della sezione 3 relativo al riepilogo dei servizi resi

Prog.	Posizione	Contenuto del campo	Rappresentazione
6	29	Codice dello Stato membro dell'acquirente	X(2)
7	31	Codice IVA dell'acquirente	X(12)
8	43	Ammontare delle operazioni in euro	9(13)
9	56	Numero fattura	X(15)
10	71	Data fattura (ggmmaa)	X(6)
11	77	Codice del servizio	9(6)
12	83	Modalità di erogazione	X(1)
13	84	Modalità di incasso	X(1)
14	85	Codice del paese di pagamento	X(2)

7. Descrizione del record dettaglio della sezione 4 di rettifica a precedenti riepiloghi dei servizi resi

Prog.	Posizione	Contenuto del campo	Rappresentazione
6	29	Codice della sezione doganale in cui è stato	9(6)
		registrato l'elenco da rettificare	
7	35	Anno di registrazione dell'elenco da rettificare	9(2)
8	37	Protocollo dell'elenco da rettificare	9(6)
9	43	Progressivo della sezione 3 da rettificare	9(5)
10	48	Codice dello Stato membro dell'acquirente	X(2)
11	50	Codice IVA dell'acquirente	X(12)
12	62	Ammontare delle operazioni in euro	9(13)
13	75	Numero fattura	X(15)
14	90	Data fattura (ggmmaa)	X(6)
15	96	Codice del servizio	9(6)
16	102	Modalità di erogazione	X(1)
17	103	Modalità di incasso	X(1)
18	104	Codice del paese di pagamento	X(2)

8. Descrizione del record dettaglio della sezione 1 relativo al riepilogo degli acquisti di beni mensile

Prog.	Posizione	Contenuto del campo	Rappresentazione
6	29	Codice dello Stato membro del fornitore	X(2)
7	31	Codice IVA del fornitore	X(12)
8	43	Ammontare delle operazioni in euro	9(13)
9	56	Ammontare delle operazioni in valuta	9(13)
10	69	Codice della natura della transazione	X(1)
11	70	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)
12	78	Massa netta in chilogrammi	9(10)
13	88	Quantità espressa nell'unità di misura supplementare	9(10)
14	98	Valore statistico in euro	9(13)
15	111	Codice delle condizioni di consegna	X(1)
16	112	Codice del modo di trasporto	9(1)
17	113	Codice del paese di provenienza	X(2)
18	115	Codice del paese di origine della merce	X(2)
19	117	Codice della provincia di destinazione della merce	X(2)

9. Descrizione del record dettaglio della sezione 1 relativo al riepilogo degli acquisti di beni trimestrale

Prog.	Posizione	Contenuto del campo	Rappresentazione
6	29	Codice dello Stato membro del fornitore	X(2)
7	31	Codice IVA del fornitore	X(12)
8	43	Ammontare delle operazioni in euro	9(13)
9	56	Ammontare delle operazioni in valuta	9(13)
10	69	Codice della natura della transazione (obbligatorio in caso di operazione triangolare)	X(1)
11	70	Codice della nomenclatura combinata della merce (opzionale)	9(8)

10. Descrizione del record dettaglio della sezione 2 di rettifica a precedenti riepiloghi degli acquisti di beni mensili

Prog.	Posizione	Contenuto del campo	Rappresentazione
6	29	Mese di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
7	31	Trimestre di riferimento del riepilogo da rettificare	9(1)
8	32	Anno di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
9	34	Codice dello Stato membro del fornitore	X(2)
10	36	Codice IVA del fornitore	X(12)
11	48	Segno da attribuire alle variazioni da apportare ("+"/"-")	X(1)
12	49	Ammontare delle operazioni in euro	9(13)
13	62	Ammontare delle operazioni in valuta	9(13)
14	75	Codice della natura della transazione	X(1)
15	76	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)
16	84	Valore statistico in euro	9(13)

11. Descrizione del record dettaglio della sezione 2 di rettifica a precedenti riepiloghi degli acquisti di beni trimestrali

Prog.	Posizione	Contenuto del campo	Rappresentazione
6	29	Mese di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
7	31	Trimestre di riferimento del riepilogo da rettificare	9(1)
8	32	Anno di riferimento del riepilogo da rettificare	9(2)
9	34	Codice dello Stato membro del fornitore	X(2)
10	36	Codice IVA del fornitore	X(12)
11	48	Segno da attribuire alle variazioni da apportare ("+"/"-")	X(1)
12	49	Ammontare delle operazioni in euro	9(13)
13	62	Ammontare delle operazioni in valuta	9(13)
14	75	Codice della natura della transazione	X(1)
15	76	Codice della nomenclatura combinata della merce	9(8)

12. Descrizione del record dettaglio della sezione 3 relativo al riepilogo dei servizi ricevuti

Prog.	Posizione	Contenuto del campo	Rappresentazione
6	29	Codice dello Stato membro del fornitore	X(2)
7	31	Codice IVA del fornitore	X(12)
8	43	Ammontare delle operazioni in euro	9(13)
9	56	Ammontare delle operazioni in valuta	9(13)
10	69	Numero fattura	X(15)
11	84	Data fattura (ggmmaa)	X(6)
12	90	Codice del servizio	9(6)
13	96	Modalità di erogazione	X(1)
14	97	Modalità di incasso	X(1)
15	98	Codice del paese di pagamento	X(2)

13. Descrizione del record dettaglio della sezione 4 di rettifica a precedenti riepiloghi dei servizi ricevuti

Prog.	Posizione	Contenuto del campo	Rappresentazione
6	29	Codice della sezione doganale in cui è stato registrato	9(6)
		l'elenco da rettificare	
7	35	Anno di registrazione dell'elenco da rettificare	9(2)
8	37	Protocollo dell'elenco da rettificare	9(6)
9	43	Progressivo della sezione 3 da rettificare	9(5)
10	48	Codice dello Stato membro del fornitore	X(2)
11	50	Codice IVA del fornitore	X(12)
12	62	Ammontare delle operazioni in euro	9(13)
13	75	Ammontare delle operazioni in valuta	9(13)
14	88	Numero fattura	X(15)
15	103	Data fattura (ggmmaa)	X(6)
16	109	Codice del servizio	9(6)
17	115	Modalità di erogazione	X(1)
18	116	Modalità di incasso	X(1)
19	117	Codice del paese di pagamento	X(2)

SPECIFICHE TECNICHE E TRACCIATI RECORD DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RESI E RICEVUTI (PRESENTAZIONE IN DOGANA)

- 1. Il flusso contenente i dati degli elenchi riepilogativi deve essere registrato con il nome: SCAMBI.CEE.
- 2. Possono essere utilizzati per la presentazione degli elenchi riepilogativi in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti i seguenti supporti:
 - Floppy disk;
 - Dispositivi di memoria di massa con interafaccia USB (es. pen drive);
 - CD.
- 3. Ciascun flusso può contenere i dati di più elenchi riepilogativi sia degli acquisti che delle cessioni di beni che dei servizi resi e ricevuti, anche relativi a più soggetti obbligati.
- 4. L'organizzazione del flusso è di tipo sequenziale (line sequential) con record a lunghezza variabile terminanti con i caratteri di ritorno carrello e salto linea (valori esadecimali 0D e 0A).
- 5. Deve essere utilizzato il codice ASCII standard.
- 6. Un flusso è costituito logicamente da una seguenza di uno o più elenchi.
- 7. I dati di ciascun elenco vanno registrati in più tipi record nel seguente ordine:
 - un record contenente i dati del frontespizio dell'elenco;
 - un record per ciascuna riga dettaglio di sezione 1 (se presente);
 - un record per ciascuna riga dettaglio di sezione 2 (se presente);
 - un record per ciascuna riga dettaglio di sezione 3 (se presente);
 - un record per ciascuna riga dettaglio di sezione 4 (se presente).

Deve essere sempre presente il record frontespizio e almeno una delle quattro sezioni.

- 8. I record contenenti le informazioni delle righe dettaglio delle sezioni 1, 2, 3 e 4 si differenziano come contenuto e lunghezza a seconda che l'elenco si riferisca alle cessioni oppure agli acquisti di beni ovvero ai servizi resi o ricevuti anche in relazione alle diverse periodicità di presentazione (mensile o trimestrale).
- 9. Per quanto riguarda il contenuto dei campi si fa riferimento alle istruzioni per la compilazione degli elenchi (Allegato XI), con le seguenti precisazioni:
 - i dati alfanumerici (rappresentati con "X") vanno allineati a sinistra, riempiendo il campo, ove occorra, di spazi non significativi a destra;
 - i dati numerici (rappresentati con "9") vanno allineati a destra, riempiendo il campo, ove occorra, di zeri non significativi a sinistra.

I campi alfanumerici non compilati vanno riempiti con tanti spazi quanti previsti dalla lunghezza degli stessi. I campi numerici non compilati vanno riempiti con tanti zeri quanti previsti dalla lunghezza degli stessi.

10.I tracciati record relativi ai record frontespizio e righe dettaglio di sezione 1, 2, 3 e 4 sono dettagliati nel paragrafo "Struttura degli elenchi riepilogativi" contenuto dell'Allegato XII.